

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (CD. "ISA"): CENNI

A decorrere dal periodo di imposta 2018 gli studi di settore e i parametri saranno sostituiti dagli **Isa**, indicatori sintetici di affidabilità fiscale, già predisposti in 175 varianti, legate alle varie tipologie di codici Ateco.

A livello teorico, si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto da un approccio di accertamento "punitivo" (degli studi) si transita ad uno di "collaborazione" (c.d. compliance) degli Isa; i soggetti allineati al modello potranno conseguire dei benefici, mentre gli altri denoteranno un maggior rischio fiscale e avranno maggiore probabilità di subire un controllo fiscale.

Gli Isa per molti profili (struttura dei modelli di acquisizione dei dati, cause di esclusione, meccanismi sanzionatori, etc.) sono allineati con gli ex studi di settore, mentre di seguito si riepilogano i principali tratti di divergenza.

• PRIMA DIFFERENZA: DALLA CONGRUITÀ AL VOTO IN PAGELLA (C.D. REGIME PREMIALE)

Un primo tratto innovativo degli Isa è costituito dal risultato finale del calcolo che si ottiene con il software. Diversamente dagli studi di settore, ove l'obiettivo finale era un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa generano un voto, come una sorta di "pagella scolastica". A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa.

Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:

- **sino al 6 (compreso)**, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- **il voto 7** dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
- **dal voto 8** in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante. I vantaggi ed il voto minimo necessario per conseguirli sono rappresentati nella tabella che segue.

Effetti connessi alla posizione del contribuente	Voto
Inserimento nelle liste di controllo	1-6
Nessuna conseguenza immediata, né positiva né negativa	7
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2018, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità	8
Possibilità di compensare il credito Iva del 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, sino a 50.000 euro senza visto di conformità (soglia cumulata con quella del rigo seguente)	8
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva 2019, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2020, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro (soglia cumulata con quella del rigo precedente)	8
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo	8
Esclusione da accertamenti analitico induttivi	8,5

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

Esclusione dal regime delle società di comodo	9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9

Il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'Iva.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

• **SECONDA DIFFERENZA: DALL'ANALISI DI UN PERIODO, A QUELLA SU PIÙ ANNUALITÀ**

Come noto, gli studi di settore fornivano i risultati di congruità e coerenza in relazione alle informazioni relative ad un solo periodo di imposta; nel tempo, inoltre, tali dati venivano calmierati per effetto dell'applicazione dei c.d. correttivi anti-crisi, elaborati di anno in anno per consentire di applicare un meccanismo standard relativo a posizioni di normalità economica ai periodi che potevano essere stati toccati dalla crisi economica.

Gli Isa, invece, fondano la propria analisi:

- sui dati del periodo di riferimento, forniti dal contribuente;
- sui dati di un periodo di 7 anni precedenti, elaborati direttamente da parte dell'Agenzia delle entrate e messi a disposizione del contribuente. Tali dati saranno quindi raccolti in un file XML e gli stessi risultano indispensabili per effettuare il conteggio con il software Sisa. Tali dati sono resi a disposizione del contribuente nella propria area riservata.

• **TERZA DIFFERENZA: GLI INDICATORI DI ANOMALIA PESANO PIÙ DI QUELLI DI AFFIDABILITÀ**

Abbiamo già indicato che la sintesi fornita dal software Sisa sarà un voto, variabile da 1 a 10, dal quale dipenderanno le conseguenze per il contribuente, in termini problematici, ovvero premiali.

Vale la pena di precisare che tale voto è dato dalla media di:

- indicatori elementari di affidabilità, che individuano l'attendibilità di relazioni e grandezze di natura contabile e strutturale, tipici del settore e del modello organizzativo di riferimento (ad esempio, ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto, etc.);
- indicatori elementari di anomalia, che segnalano la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento, oppure che segnalano incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta. Tali indicatori sono a loro volta suddivisi in ulteriori sezioni, quali la gestione caratteristica, quella dei beni

strumentali, quella della redditività, quella della gestione extra caratteristica, quella degli indicatori specifici del settore, etc..

Gli indicatori di affidabilità partecipano al calcolo su una scala da 1 a 10, mentre quelli di anomalia su una scala da 1 a 5 (con il valore 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia).

Risulta allora evidente che il voto finale rimanga fortemente influenzato da quello emergente dagli indicatori di anomalia; pertanto, il primo obiettivo che bisogna raggiungere appare quello di eliminare (o ridurre al massimo) tali aspetti negativi, ancor prima di incrementare i profili di affidabilità.

• CONCLUSIONI

A oggi, visti i ritardi nel rilascio del software sembra che **sia ormai data per scontata una proroga del termine di versamento di almeno 20 giorni per i contribuenti soggetti agli Isa.**

La conferma delle indiscrezioni si è avuta nella serata del 6 giugno scorso, quando è stata annunciata la firma del D.P.C.M. da parte del Ministro, tutt'ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, in questa situazione di incertezza, è altresì all'esame del Parlamento una ulteriore proroga delle scadenze dei versamenti (inserita nel D.L. 34/2019 cd. "Decreto Crescita"), che prevede un probabile slittamento al 30 settembre 2019 della scadenza dei termini di pagamento unicamente per i contribuenti soggetti agli Isa.

Per ulteriori informazioni: SERVIZIO FISCALE
Tel. 059-894811 - c.zamparelli@confapiemilia.it

Dr. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

